



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**P.Q.M.**

- visti gli artt. 61, 40, 14, 27/1, lett. n) (scalciata) e lett. v) (gioco pericoloso in ruck), del Regolamento di Giustizia:
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Emilia Romagna impugnato, sanziona il tesserato Sig. F. B. con la squalifica di cinque (5) settimane (dal 6/12/2021 al 9/1/2022 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 20 dicembre 2021

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello  
(Avv. Achille Reali)